

Allegato 1

Attivazione deroga DMV/DE: istanza, documentazione a corredo e aspetti procedurali

1. Istanza di deroga ed enti destinatari

L'istanza di deroga temporanea al rilascio del DMV/DE, in regola con la normativa dell'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972), è presentata via PEC dal legale rappresentante dell'utenza idrica all'autorità concedente: Provincia o Città Metropolitana per le piccole derivazioni, oppure ufficio regionale (UTR o Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica) competente per le grandi derivazioni.

L'istanza deve essere corredata dalla documentazione tecnica prevista sulla base del presente atto.

L'istanza è contestualmente inviata a tutti i soggetti titolari di competenze/funzioni tecnico-amministrative ovvero titolari di interessi pubblici meritevoli di tutela lungo i tratti di corsi d'acqua o corpi idrici interessati dagli effetti della riduzione del DMV.

Di seguito a titolo non esaustivo sono elencati i principali soggetti a cui inviare l'istanza e la relativa documentazione:

- ARPA Lombardia (Direzione Tecnica Monitoraggi e Prevenzione del Rischio Naturale);
- Ente Parco ovvero gestore dell'area o delle aree protette ovvero Ente gestore del sito/siti appartenenti alla Rete Natura 2000 sull'asta fluviale, a valle della derivazione interessata dalle deroghe;
- Ufficio territorialmente competente per la tutela della pesca e della fauna ittica¹;
- Autorità idraulica competente sul corso d'acqua interessato dalla deroga (AIPO, Regione Lombardia, Consorzi di Bonifica delegati, Comuni per reticolo minore);
- Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po;
- Nel caso di corsi d'acqua che interessano più province o sono di confine tra province, l'istanza dev'essere inviata anche agli altri UTR territorialmente interessati ovvero alle altre province interessate;
- Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi;
- Regione Lombardia, Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica;
- Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente e Clima;
- Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

L'istanza è inoltrata **sempre** anche al seguente indirizzo di posta elettronica:

deroghe_DMV_DE@regione.lombardia.it

Al medesimo recapito possono essere indirizzati quesiti e richieste di chiarimenti per la presentazione dell'istanza di deroga.

2. Contenuti istanza e documentazione minima

Di seguito si elencano i contenuti essenziali minimi dell'istanza di deroga, al fine di consentirne la procedibilità.

¹ Regione Lombardia, DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, UO/Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente; per il territorio della provincia di Sondrio la competenza è in capo all'ente Provincia.

1. L'istanza dev'essere presentata dal legale rappresentante del soggetto titolare dell'utenza idrica;
2. L'istanza deve esplicitare i due Codici Utenza (ID Concessione e ID Pratica se diversa dall'ID Concessione) assegnati dal sistema SIPIUI;
3. L'istanza deve riportare la portata massima di concessione o di competenza dell'utenza e il valore di DMV/DE che ordinariamente dev'essere rilasciato;
4. L'istanza deve esplicitare la tipologia e la stima quantitativa dei fabbisogni da assicurare che supportano la richiesta di deroga al DMV/DE. A tal fine, la domanda di deroga deve riportare, per ogni derivazione irrigua oggetto di richiesta di deroga:
 - a. numero di aziende interessate dalla deroga, precisando, per ognuna, la SAU complessiva e SAU irrigua;
 - b. ordinamento produttivo delle aziende beneficiarie di deroga, descritto in modo da rendere evidente l'effettivo impatto della mancata concessione di deroga sul ciclo produttivo aziendale;
 - c. colture irrigue in atto, precisando se si tratta di primo o secondo raccolto, e relativa fase fenologica prevalente al momento della richiesta di deroga;
 - d. sintesi delle misure attivabili per sopperire alla mancata resa delle colture irrigue.
5. L'istanza deve esplicitare la portata di DMV/DE ridotta che si intende garantire nei giorni di utilizzo della deroga e deve proporre indicativamente il numero di giorni per i quali sarà fruita. Il valore della portata di DMV/DE ridotta e la durata, in termini di giorni, di utilizzo devono essere compatibili con quanto previsto dal PTUA e dal decreto del Segretario Generale AdBPo n. 88/2024. In particolare, la deroga può essere autorizzata per non più di 60 giorni all'anno, anche non consecutivi, durante la stagione irrigua, nel corso dei quali deve essere assicurato il rilascio di una portata minima, orientativamente non inferiore al 50% del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico previsto per il periodo o a valori ritenuti egualmente cautelativi dal punto di vista ambientale. Ove disponibili, per la definizione della portata minima da rilasciare, sono tenuti in considerazione i risultati dei monitoraggi ambientali condotti nell'ambito dell'attuazione di pregresse deroghe. In ogni caso, la portata minima da rilasciare non può essere inferiore al 5% della portata media annua.
6. Autocertificazione (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) del fatto che:
 - a. la portata transitante nel corpo idrico al momento della richiesta di deroga non consente di esercitare il prelievo per il soddisfacimento delle necessità irrigue, nel rispetto del DMV/DE; a tal fine, è necessario indicare il dato di portata che è disponibile alla sezione di presa negli ultimi 7 giorni;
 - b. durante i giorni di utilizzo della deroga la portata massima derivata non potrà eccedere il 70% della portata massima di competenza, e dovrà comunque essere inferiore alla media storica dei prelievi nello stesso periodo di riferimento, secondo quanto stabilito ai punti 6 e 7 della presente Delibera di Giunta Regionale.
7. Eventuali ulteriori motivazioni alla base della richiesta di deroga, anche per necessità igienico-sanitarie o ambientali, qualora i canali irrigui siano multifunzione, devono essere esplicitate. In tale caso, devono essere indicate le portate minime necessarie per garantire la multifunzionalità del reticolo irriguo.
8. Attestazione in merito all'impossibilità di individuare fonti alternative di approvvigionamento idrico; attestazione che le disponibilità idriche conseguenti all'attuazione della deroga saranno utilizzabili unicamente per l'irrigazione di colture in primo e secondo raccolto e comunque non saranno destinate alla trasformazione energetica.
9. Descrizione dettagliata delle strategie di risparmio idrico, contenimento delle perdite e riduzione degli sprechi già adottate; descrizione delle azioni di risparmio idrico e riduzione dei prelievi in atto o previste durante il periodo di deroga.
10. Valutazione degli eventuali effetti ambientali previsti in seguito all'attuazione della deroga e della reversibilità di tali effetti sull'ecosistema dei corpi idrici coinvolti; programma di

monitoraggio e delle misure di mitigazione, se necessario, definiti ai sensi dell'Allegato 2 alla presente deliberazione; ai fini della valutazione degli effetti potenziali e della definizione del programma di monitoraggio, sono tenuti in considerazione i risultati dei monitoraggi ambientali condotti nell'ambito dell'attuazione di pregresse deroghe, nonché gli esiti di eventuali monitoraggi ambientali svolti per diverse finalità sui medesimi tratti di corpi idrici.

11. Attestazione in merito alla regolarità del funzionamento dei sistemi per la misurazione in continuo del DMV ai sensi dell'art. 53 ter della l.r. 26/2003 nonché dei sistemi per la misurazione delle portate derivate e la trasmissione dei dati di prelievo ai sensi del D.M. Agricoltura 31/07/2015 e della d.g.r. n. X/6035 del 19/12/2016.
12. Qualora l'utenza non sia soggetta agli obblighi di cui sopra, la stessa si impegna a garantire il controllo del DMV/DE rilasciato per tutto il periodo della deroga, attraverso misuratori in continuo, o se non tecnicamente possibile, con rilevazioni plurigiornaliere, dirette o indirette, della portata rilasciata durante il prelievo; i dati devono essere messi a disposizione dell'autorità concedente, dell'ARPA e dell'ente gestore dell'area protetta e/o siti Rete Natura 2000 eventualmente interessati, secondo quanto previsto in allegato 2. Si impegna inoltre a mettere a disposizione dell'autorità concedente, dell'ARPA e dell'ente gestore i dati di portata relativi ai prelievi in atto.
13. Attestazione che il richiedente provvederà alla tempestiva sospensione dell'istituto di deroga, comunicandolo all'autorità concedente e a tutti gli enti interessati, nel caso in cui si verificassero sul bacino apporti meteorici tali da modificare l'indicatore di disponibilità di cui alla d.g.r. n. XI/3380 del 14/07/2020 o altre condizioni idrologiche e/o gestionali tali da garantire il DMV/DE ordinario, incluso il raggiungimento di una fase del ciclo colturale di minor fabbisogno irriguo.
14. Attestazione che il richiedente si impegna a disporre la tempestiva sospensione dell'istituto di deroga qualora l'autorità concedente, sulla base della valutazione dei dati di monitoraggio, rilevi un comprovato peggioramento rispetto alla condizione ex ante, prevedendo pertanto la possibilità di interrompere la deroga in presenza di criticità emerse dal monitoraggio.

3. Aspetti procedurali.

L'istanza di deroga è assentibile solo in caso di necessità di completamento del ciclo delle colture in "primo raccolto"; potranno essere accolte istanze relative al secondo raccolto, solo se adeguatamente motivate, in relazione al punto 4 precedente. Non potranno, in ogni caso, essere assentite deroghe per l'irrigazione di colture destinate alla trasformazione energetica.

Ricevuta l'istanza e la relativa documentazione, i soggetti destinatari della richiesta di deroga di cui al cap. 1 hanno facoltà di comunicare all'autorità concedente eventuali richieste di integrazioni, prescrizioni e/o osservazioni specifiche rispetto alla documentazione presentata dal richiedente entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione.

L'autorità concedente ha facoltà di convocare una conferenza di servizi istruttoria entro il termine dei 7 giorni, al fine di raccogliere i riscontri da parte dei soggetti sopra indicati, nonché di valutare tutti gli interessi coinvolti.

In alternativa, decorsi i 7 giorni lavorativi in assenza di motivi ostativi, richieste di integrazioni, prescrizioni e/o osservazioni specifiche pervenute all'autorità concedente da parte degli altri enti/amministrazioni interessati, questa può procedere nell'autorizzazione della deroga attraverso l'adozione di apposito provvedimento amministrativo contenente le eventuali prescrizioni specifiche da porre in capo al richiedente, nonché le modalità di controllo dell'attuazione della deroga, in relazione ai contenuti oggetto della domanda.

In particolare, il precedente punto 10 prevede che l'istanza sia corredata, se necessario, da un programma di monitoraggio ambientale e una proposta di misure di mitigazione, definiti ai sensi dell'allegato 2 alla presente deliberazione. Qualora non sia presentata tale documentazione,

l'Autorità concedente valuta nel merito, anche sulla base delle motivazioni del richiedente e degli eventuali pareri degli enti competenti, la necessità di monitoraggi e mitigazioni ambientali e, nel caso, prescrive che il programma di monitoraggio e/o la proposta di misure di mitigazione, già concordati con gli enti competenti, siano presentati prima dell'inizio della fruizione della deroga, come previsto al punto 11 della Delibera di Giunta Regionale.

Nel caso in cui la deroga interessi un sito Rete Natura 2000, sulla base del parere rilasciato dall'ente gestore e considerando le specificità degli habitat coinvolti e la loro interazione diretta con il corpo idrico soggetto alla potenziale riduzione dei rilasci, l'autorità concedente definisce, nell'ambito del provvedimento autorizzativo, le cautele e le ulteriori condizioni limite per l'attuazione della deroga al DMV/DE e definisce in modo preventivo le eventuali misure di mitigazione da attuare.

Il calendario definitivo di attuazione delle deroghe ed ogni successiva eventuale modifica allo stesso devono pervenire all'autorità concedente ed agli enti interessati almeno due giorni prima dell'attuazione.